



ASI NAPOLI 3 SUD  
05 MAR 2011  
PERVENUTO

**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 Sud**  
Corso A. De Gasperi 167  
80053 Castellammare di Stabia (NA)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**OGGETTO: Presa d'atto ordinanza n° 214 del 30.06.2011 Tribunale di Nola – Sez. Lavoro - reintegra ing. Procentese Pasquale c/ ASL NA 3 Sud - Provvedimenti.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio G.R.U. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa da Dirigente del Servizio G.R.U. a mezzo di sottoscrizione della presente

**Premesso**

- che con Deliberazione n° 1403 del 23.11.2010 veniva disposta la cessazione dall'incarico di responsabile di struttura complessa ai sensi dell' art. 15 septies D.L.vo 502/1992 dell'ing. Procentese Pasquale, revocando l'incarico attribuito al medesimo con contratto stipulato in data 27.12.2007 con scadenza 26.12.2012.
- che l'ing. Procentese Pasquale ricorreva al Tribunale di Nola – Sez. Lavoro, con ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso il provvedimento emesso dall'ASL Napoli 3 Sud, la quale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per l'insussistenza dei presupposti della tutela cautelare;
- che il Tribunale di Nola ammetteva la tesi dell'ASL Napoli 3 Sud e rigettava il ricorso;
- che il ricorrente al predetto giudizio opponeva reclamo, che veniva accolto condannando la ASL " *alla reintegra del ricorrente nella posizione di responsabile della struttura complessa allo stesso affidata con incarico dirigenziale trasfuso nel contratto del 27.12.2007 con scadenza 26.12.2012*" oltre al pagamento delle spese procedurali liquidate in euro 2.000,00 oltre Iva E CPA come per legge.
- che preso atto dell'Ordinanza n° 214 del 30.06.2011 è necessario provvedere con effetto immediato a reintegrare l'ing. Procentese Pasquale nell'incarico di responsabile di struttura complessa, attribuito con contratto stipulato in data 27.12.2007 e fino alla scadenza del 26.12.2012.
- che la sentenza liquida all'ing. Procentese le spese processuali per euro 2.000,00, oltre IVA e CPA

**PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

di prendere atto dell'allegata ordinanza n° 214 del 30.06.2011 – Tribunale di Nola - Sezione del Lavoro, Giudice Relatore Dott.ssa Simona D'AURIA.

di reintegrare con decorrenza immediata, l'ing. Procentese Pasquale salvaguardando il godimento del trattamento economico di cui al contratto "ex art. 15 Septies D.Lvo 502/1992 s.m.i." stipulato in data 27.12.2007 con scadenza 26.12.2012, rinviando a successivo atto la determinazione della struttura di afferenza, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo aziendale.

- di liquidare all'ing. Procentese le spese processuali quantificate in euro 2.000,00 più IVA e CPA.

Il Direttore Servizio G.R.U.  
Dott.ssa Anna ALFIERI

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio G.R.U. nonché della dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede

### DELIBERA

**di prendere** atto della ordinanza n° 214 del 30.06.2011 del Tribunale di Nola - Sezione del Lavoro, Giudice Relatore Dott.ssa Simona D'AURIA

**di reintegrare** con decorrenza immediata, l'ing. Procentese Pasquale salvaguardando il godimento del trattamento economico di cui al contratto "ex art. 15 Septies D.Lvo 502/1992 s.m.i." stipulato in data 27.12.2007 con scadenza 26.12.2012, rinviando a successivo atto la determinazione della struttura di afferenza, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo aziendale.

**di liquidare** all'ing. Procentese le spese processuali quantificate in euro 2.000,00 più IVA e CPA.

**di dichiarare il Servizio Gestione Risorse Umane** proponente, della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

**di rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Atto non soggetto al controllo ai sensi dell'Art. 35 dalla L.R. 32/94

Il Commissario Straordinario  
Dott. Vittorio RUSSO


*Vittorio Russo*

*[Signature]*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD  
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

Corso Alcide De Gasperi, 167  
80053 – Castellammare di Stabia (NA)



OGGETTO: ESAME POSIZIONE INCARICO DIRIGENZIALE CONFERITO EX ART. 15  
SEPTIES D. L.VO 502/92 E S.M. E I-ING PROCENTESE PASQUALE-  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO CHE:**

presso l'ASL NA 3 SUD, a tutt'oggi è in atto incarico dirigenziale disposto dalla ex ASL NA 4 in esecuzione all'art. 15 septies D.L.vo 502/92 e che di seguito si riporta con l'elencazione degli atti relativi succedutisi nel tempo:

**ING. PASQUALE PROCENTESE**

- Il contratto originario avente validità biennale e decorrenza dal 16/04/2002 veniva successivamente rinnovato, in esecuzione delle deliberazioni 1504/2004 del Direttore Generale ex ASL NA 4 e n. 344/2006 del Commissario Straordinario ex ASL NA 4, per ulteriori due bienni ed alle medesime condizioni.
- con deliberazione n. 555 del 20/12/2007 il Commissario Straordinario della ex ASL NA 4, tenuto conto delle modifiche all'Atto Aziendale apportate con deliberazione n. 858 del 25/06/2007, adottata Dalla Commissione Prefettizia, disponeva di integrare gli obiettivi dell'incarico in corso, rimanendone invariate le condizioni economiche, e di fissare la durata dell'incarico stesso in cinque anni a decorrere dalla data di stipula dello stesso;
- in esecuzione di quanto sopra l'Ing. Procentese sottoscriveva il nuovo contratto in data 27/12/2007, per cui la scadenza dello stesso veniva fissata alla data del 26/12/2012;
- tale nuovo contratto veniva stipulato in data 27/12/2007, in largo anticipo rispetto alla scadenza naturale del precedente contratto (15/04/2008 ) ed in esecuzione della delibera n. 555 del 20/12/2007 adottata dalla Gestione Commissariale della ex ASL NA 4;
- il Direttore Generale della ex ASL NA 4, insediatosi il 7/01/2008, ritenendo necessari maggiori ed ulteriori approfondimenti e valutazioni in ordine alla revisione dell'Atto Aziendale di cui alla richiamata deliberazione n. 858/2007, con deliberazione n. 91 del 26/02/2008 disponeva di sospendere l'efficacia della stessa deliberazione n. 858/2007 e di tutti gli atti adottati in esecuzione della stessa;
- per effetto di quanto sopra con nota 1492/GRU del 7/03/2008 veniva notificata all'Ing. Procentese la sospensione, con decorrenza dal 27/02/2008, di quanto disposto con deliberazione n. 555/2007;

con successiva deliberazione n. 109 del 11/03/2008 il Direttore Generale della ex ASL NA 4 disponeva la proroga al 31/12/2008 del contratto in corso con l'Ing. Procentese alle medesime condizioni di quello sottoscritto in data 24/03/2006 e scadente il 15/04/2008;

- con deliberazione n. 674 del 29/12/2008 ,, avendo ribadito con deliberazione n. 664 del 22/12/2008 il Direttore Generale della ex ASL NA 4 la sospensione fino al 31/12/2009 dell'efficacia della deliberazione 858/2007, disponeva di differire al 31/12/2009 la scadenza degli incarichi in vigore stipulati ai sensi dell'art. 15 septies del D.L.vo 502/92;

- con deliberazione n. 784 del 30/12/2009 del Commissario Straordinario dell'ASL NA 3 Sud è stata sospesa fino al 31/01/2010 la deliberazione n. 858 del 25/06/2007, adottata dalla Gestione Commissariale della ex ASL NA 4, nonché tutti gli atti e le disposizioni connesse e consequenziali, prorogando fino al 31/01/2010 il contratto individuale di lavoro;

- dopo questa data non vi è stato alcun provvedimento di proroga, sebbene il rapporto di lavoro sia proseguito;

### CONSEDERATO CHE :

- la normativa di riferimento consente ai Direttori Generali di conferire incarichi, mediante la stipula di contratti individuali, a laureati con comprovata qualificazione professionale ed in possesso di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento degli incarichi stessi;

- Il ricorso eccezionale a tale tipo di incarico è consentito se all'interno non sono stati rinvenuti soggetti con specifica professionalità nella disciplina oggetto dell'incarico;

Il Dipartimento della Funzione Pubblica in particolare ha diramato precise direttive in merito con circolare n. 5 del 21/12/2006 con la quale ha innanzitutto precisato che per il rispetto dovuto ai principi di imparzialità e buon andamento della P.A. le AA.SS.LL. sono tenute a rendere pubbliche le procedure di conferimento di incarico ad esterni, rivestendo la pubblicità stessa requisito essenziale per la legittimità del conferimento dell'incarico.

La circolare suddetta peraltro con una valida operazione di sintesi della normativa in materia, ha indicato i seguenti elementi fondamentali per il conferimento di incarico a soggetti esterni:

- 1) il rapporto di collaborazione non può assolutamente interessare il personale interno all'Amministrazione conferente;
- 2) il carattere di assoluta straordinarietà del ricorso in questione;
- 3) l'obbligo della motivazione che dovrà contenere l'impossibilità di provvedere con professionisti interni.

Lo stesso D.L.vo 165/01 che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti della P.A., all'art. 7, comma 6, considera il ricorso a professionisti esterni un caso assolutamente eccezionale e che va idoneamente motivato, qualora alcune incombenze non possono essere assolte dal personale interno.

Lo stesso decreto di cui sopra, all'art. 19, comma 6, prevede il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni comunque in presenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

- 1) deve trattarsi di persona di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbia svolto attività in organismi pubblici e privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzione dirigenziale;
- 2) che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile da formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze lavorative;
- 3) sia proveniente dal settore della ricerca della docenza universitaria, dalla magistratura e dai ruoli degli avvocati o procuratori dello stato.

**RILEVATO CHE PER IL SUDETTO INCARICO SI RITIENE DI DOVER  
ESPRIMERE LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI.**





L'incarico sopra descritto è stato conferito intuitu personae senza alcuna procedura di comparizione dei curricula tra più aspiranti all'incarico e senza alcuna forma di pubblicità delle procedure di conferimento, anche in sede di rinnovo o proroga in difformità ai principi di trasparenza e di buona amministrazione.

Dalla documentazione sopra descritta emerge chiaramente che la permanenza in servizio dell'ing. Procentese non è suffragata da alcun provvedimento di ulteriore proroga, essendo l'ultima scaduta il 31/01/2010.

Nè certamente può essere invocato dall'interessato il ripristino del contratto individuale a suo tempo sottoscritto con la Commissione Straordinaria della ex ASL NA 4, atteso che l'efficacia dello stesso è subordinata alla revisione dell'Atto Aziendale operata con delibera n. 858/2007 sospesa dalla Regione Campania, come precisato nella delibera n. 91 del 26/2/2008.;

Del resto l'Avvocatura Regionale con proprio parere rilasciato in data 28/05/2009 ha confermato la validità della sospensione dell'Atto Aziendale, nonché degli atti deliberativi e delle disposizioni connesse e consequenziali disposte dalla Direzione della ex ASL NA 4, precisando che l'Ente deve far riferimento ai contratti stipulati in data 23/3/2003 e successive proroghe, scese delle modifiche apportate nel 2007.

Ma al di là di quanto riferito in merito dalla Regione Campania l'incarico in questione è carente dei seguenti presupposti fondamentali per conferire legittimità allo stesso:

- 1) la motivazione;
- 2) la straordinarietà;
- 3) la pubblicità.

Sul primo requisito va precisato che la motivazione consiste nell'impossibilità di provvedere con professionisti interni.

Orbene in tutti i provvedimenti di affidamento dell'incarico ad esterni non viene attestata l'assenza nell'ambito dell'Azienda di dirigente in grado di ricoprire l'incarico da affidare.

Al riguardo va aggiunto che a seguito dell'accorpamento delle due ASL NA 4 e NA 5, non risulta affatto giustificato il ricorso a professionisti esterni, visto che agli atti risultano acquisiti istanze di diversi dirigenti interni interessati al posto di che trattasi.

Sul secondo requisito si rappresenta che non possono definirsi eccezionali e straordinarie le esigenze che hanno giustificato il ricorso a professionista esterno, atteso che tale incarico "resiste" da oltre otto anni.

Sul terzo requisito si ritiene che l'ex ASL NA 4 non ha rispettato l'obbligo di rendere pubbliche le procedure di conferimento di tale incarico in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Oltre alle considerazioni sopra descritte va precisato che il precitato art. 19 comma 6 D.L.vo 165/2001 nel mentre consente di conferire incarichi dirigenziali anche a soggetti esterni, entro determinati limiti e in presenza di specifici presupposti, sancisce la durata massima di tali incarichi in anni cinque.

Del resto tale previsione è contenuta anche nel D.L.vo 368 del 6/9/2001 che disciplina la materia del lavoro a tempo determinato, che all'art. 10, comma 4, consente la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato anche con i dirigenti purchè di durata non superiore ad anni cinque.

Nel nostro caso siamo in presenza di incarico conferito a soggetti esterni che sono in essere da oltre otto anni.

Pur volendo, comunque, considerare tale incarico, ex novo, per mutamenti degli obiettivi, in esecuzione della revisione dell'atto aziendale, gli stessi devono ritenersi in contrasto con quanto disposto dalla Regione Campania con delibere n. 514/2007 e 887/2007 che sanciscono il divieto assoluto di conferire per gli anni 2007/2008 e 2009 incarichi a tempo determinato o altra forma di lavoro flessibile, compresi gli incarichi ex art. 15 septies.

**CONSIDERATO ALTRESI:**





che il precedente Commissario Straordinario, dott. Antonio Lamberti con nota prot .2369 del 10/05/2010 e nota prot. 25014 del 14/05/2010 ,aveva espresso la manifestazione di volontà di non concedere ulteriore proroga al professionista di cui si discute invitando il responsabile del Servizio G.R.U. a predisporre gli atti per la risoluzione dei rapporti lavoro dei professionisti esterni con incarico ex art. 15 septies, onde evitare aggravio di spesa in un momento così delicato per la Sanità Campana;

#### RITENUTO PER TUTTO QUANTO ESPOSTO:

- che non sussistono le condizioni di opportunità e di legittimità per consentire la prosecuzione dell'incarico in parola, atteso che lo stesso manca dei presupposti fondamentali richiesti dal panorama normativo in materia;
- che appare manifestamente illogico, mantenere in vita l'incarico in parola in attesa dell'approvazione di un atto aziendale, riferito ad un soggetto giuridico, che non ha ragione di essere, in quanto confluito in una nuova realtà aziendale denominata ASL NA 3 SUD;



#### PROPONE

- di ritenere cessato l'incarico ex art. 15 septies D.L.vo 502/92 e s.m. e i, conferito a suo tempo dalla ex ASL NA 4 all' Ing. Pasquale Procentese, perché non sussistono le condizioni di opportunità e di legittimità per consentire la prosecuzione dello stesso;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
GESTIONE RISORSE UMANE  
AVV. MASSIMO LAURI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede

#### DELIBERA

- ritenere cessato l'incarico ex art. 15 septies D.L.vo 502/92 e s.m. e i, conferito a suo tempo dalla ex ASL NA 4 al professionista esterno Ing. Pasquale Procentese, perché non sussistono le condizioni di opportunità e di legittimità per consentire la prosecuzione dello stesso;
- trasmettere la presente, che si rende immediatamente eseguibile, al Servizio G.R.U. per ogni necessario provvedimento di conseguenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DR. RUSSO VITTORIO



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

*Dr.ssa Maria E. FRANK*  
*[Signature]*

**TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 51883 in data 25 NOV. 2010

**TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA** 24 NOV. 2010 **A:** \_\_\_\_\_

SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO	DISTRETTO N. 57	
SUB COMMISSARIO SANITARIO	DISTRETTO N. 58	
COLLEGIO SINDACALE	DISTRETTO N. 59	
SERVIZIO GABINETTO	P.O.SANTA MARIA DELLA PIETA'	
SERV. AFFARI LEGALI	P.O. CAV. RAFFAELE APICELLA	
SERV. AFFARI GEN..E GEST.IMMOBILI	OO.RR. AREA STABIESE	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
SERV. GESTIONE ECON. FINANZIARIA		SERV. CONTR STRATEG. GESTIONE
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	<b>EX A.S.L. NA 4</b>	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE		SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	SERV. PROGR.PIANIF.CONTR.INTER.	SERV. MATERNO - INFANTILE
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	SERV. MARKETING RELAZ. PUBBL.	SERV. TECNICO CENTRALE
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	SERV. MATERNO - INFANTILE	SERV. INNOV. CULTUR. E TECNOL.
DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	SERV. GEST.E OTTIMIZZ.PATRIMONIO	SERV. RELAZ. CON IL PUBBLICO
DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	SERV. SISTEMI INFORMATIVI	SERV. ISPETTIVO
DISTRETTO N. 48	SERV. ISPETTIVO CENTRALE	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DISTRETTO N. 49	SERV. FASCE DEBOLI	DIPARTIMENTO PREVENZIONE
DISTRETTO N. 50	COORD.TO ATTIVITA' DISTR.LI	
DISTRETTO N. 51	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
DISTRETTO N. 52	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
DISTRETTO N. 53		
DISTRETTO N. 54		
DISTRETTO N. 55		
DISTRETTO N. 56		

*[Signature]*

AMM ASLNA3SUD  
AOO AOOASLNA3SUD  
Prot Ingresso del 11/07/2011 - 11:1  
Numero **0026380**  
Classifica



## TRIBUNALE DI NOLA

Il Tribunale di Nola -- in composizione collegiale - composto dai Sigg.ri.:

dott. Marisa Barbato

Presidente

dott. Daniela Ammendola

Giudice

dott. Simona D'Auria

Giudice rel.

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 1925/2011 R.G. Ruolo generale promosso

DA

**PROCENTESE PASQUALE** rappr. e difeso dall'avv. Sandro Acquaviva

*- reclamante -*

CONTRO

**ASL NA 3 SUD** in persona del l.r.p.t. rappr. e difesa giusta procura notarile in atti dall'avv. Rosa Maria Siciliano

*- reclamata -*

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 14.6.2011;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., parte ricorrente, esponeva di essere stato destinatario, sin dall'anno 2001, di incarico di natura dirigenziale ai sensi dell'art. 15 septies del D.lgs. 502/1992 relativo alla dirigenza dell'Area Funzionale di Gestione e Ottimizzazione del Patrimonio, rinnovato a decorrere dal 17.4.2004 ed ancora, in ragione dei risultati raggiunti, rinnovato con delibera del 17.3.2006 per il periodo di anni due a decorrere dal 16.4.2006.

Parte ricorrente precisava che con delibera n. 555 del 20.12.2007 il commissario straordinario, in attuazione dell'atto deliberativo n. 858 del 25.6.2007, modificava il contratto ex art. 15 septies stipulato in data 19.3.2006, sostituendone gli obiettivi e statueno una durata quinquennale con decorrenza dalla data della stipula, 27.12.2007, con scadenza pertanto al 26.2.2012.

Esponava inoltre che con delibera del 26.2.2008 il DG dell'ASL NA 4 sospendeva l'efficacia della delibera del 25.6.2007, che, tuttavia, con delibera n. 109 dell'11.3.2008, l'ASL prorogava fino a tutto il 31.12.2008 il ricorrente nell'incarico di dirigente ai sensi

dell'art. 15 septies Dlgs 502/1992 con le stesse condizioni indicate nei contratti del 24.3.2006 e scadente il 15.4.2008.

Deduciva ancora che con delibera n. 664 del 22.12.2008, il D.G. dell'ASL NA- confermava fino al 31.12.2009 la sospensione dell'efficacia della delibera della commissione straordinaria n. 858 del 25.6.2007, che con nota prot. 52/GRU del 7.1.2009 veniva comunicato al ricorrente nonché all'avv. Chiara di Biase, all'ing. Rivellini, al dott. Esposito, titolari di altri incarichi dirigenziali, il differimento – giusta delibera del DG n. 674 del 29.12.2008- al 31.12.2009 dei termini di scadenza del contratto attualmente in vigore stipulato ai sensi dell'art. 15 septies D.Lgs. 502 del 1992 e che con delibera del commissario straordinario del 30.12.2009 veniva disposta fino al 31.1.2010 la sospensione dell'efficacia della delibera n. 858 del 25.6.2007 seguita dalla nota del 5.1.2010 ai dirigenti sopra indicati.

Parte ricorrente inoltre evidenziava che a seguito della decadenza per il decorso del termine stabilito dal provvedimento di sospensione dell'Atto aziendale e della reviviscenza del contratto del 27.12.2007 aveva continuato a svolgere la propria prestazione in favore dell'ASL NA 3 SUD quale responsabile dell'UOC Gestione e Ottimizzazione Patrimonio per tutto l'anno 2010

Esponendo inoltre che il nuovo commissario straordinario, subentrato nel maggio 2010, assegnava al ricorrente, quale responsabile dell'UOC Gestione e Ottimizzazione Patrimonio, gli obiettivi prestazionali riguardanti tutti i responsabili di struttura complessa afferenti l'ASL approvati con delibera n. 909 del 29.7.2010 e che con delibera del 23.11.2010, comunicata con nota del 25.11.2010, veniva disposta la cessazione dall'incarico ex art. 15 septies D.Lgs 502/1992 assegnato al ricorrente con contratto del 27.1.2007 avente durata quinquennale.

Parte ricorrente agiva, in via cautelare, previa dichiarazione di illegittimità della decadenza e/o revoca dall'incarico di responsabile di struttura complessa, per la reinserimento nella posizione di responsabile della Struttura complessa allo stesso affidata con vittoria di spese.

Si costituiva l'ASL resistente che ritenendo insussistenti i presupposti della tutela cautelare chiedeva il rigetto del ricorso.



Interveniva l'ordinanza reclamata che ritenendo insussistente il presupposto del periculum in mora rigettava il ricorso.

In sede di reclamo parte ricorrente depositava documentazione integrativa in relazione al requisito del periculum in mora e reiterando le difese già svolte in sede di ricorso e, art. 700 c.p.c. chiedeva la riforma dell'ordinanza reclamata con reintegra del ricorrente nelle funzioni indicate.

L'ing. Tiani, quale controinteressato, rimaneva contumace in sede di reclamo e l'ASL NA 3 SUD ritenendo insussistenti i presupposti della tutela cautelare invocata chiedeva il rigetto del reclamo.

Il Tribunale ritiene che sussistono entrambi i presupposti della tutela cautelare.

Il requisito del periculum in mora, conformemente all'opinione della migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui la situazione giuridica soggettiva non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

E' dunque indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustificano l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro: pertanto chi ricorre all'art. 700 cpc ha l'onere di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.

Dal punto di vista processuale, è ormai pacifico, alla luce del novellato art. 669 terdecies, co. 4, cpc. (introdotto dalla l. 14 maggio 2005 n. 80), che ha conclamato il carattere di rimedio sostitutivo del reclamo, affermando espressamente che "il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti", che la produzione di nuovi documenti in sede di reclamo è ammissibile.

Sotto il profilo della sussistenza del periculum anche la Suprema Corte ammette il ricorso all'art. 700 cpc a tutela dei crediti pecuniari di lavoro, anche se nella misura in cui i




relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della "esistenza libera e dignitosa" presidiato dall'art. 36 della Costituzione (Cass. lav., 2.9.97, n. 8373).

E' evidente, infatti, che non è mai il credito pecuniario in sé a poter reclamare tutela cautelare, ma è la eventuale lesione di interessi funzionalmente connessi che può assumere rilievo determinante. Così l'irreparabilità del pregiudizio va valutata non con esclusivo riferimento al diritto ma, anche e prima, in considerazione della persona titolare del diritto stesso, per il tramite della funzione che il diritto istituzionalmente o in concreto nel caso singolo è destinato ad assolvere.

In particolare la perdita di retribuzione diventa rilevante quando il prestatore si trovi in una situazione economica tale che venga minacciato seriamente quel minimo che garantisce a lui stesso ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Taluno osserva poi che la risoluzione del rapporto di lavoro per effetto del recesso datoriale è circostanza idonea a far presumere, sino a prova contraria, il verificarsi di un pregiudizio irreparabile nella sfera giuridica del lavoratore, in considerazione essenzialmente della naturale destinazione della retribuzione, la cui perdita rappresenta il primo e più rilevante effetto del licenziamento, al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del lavoratore e della propria famiglia. Il che non significa, contrariamente a quanto spesso in senso avverso si afferma, che il pregiudizio sia insito nella natura stessa del provvedimento impugnato e come tale indebitamente ritenuto presente in ogni licenziamento, ma significa semplicemente operare, secondo l'id quod plerumque accidit, secondo un ragionamento di tipo presuntivo ex art 2729 c.c., una valutazione di normale consequenzialità tra eventi, che ovviamente ben può essere, in concreto, contraddetta dalle specificità del caso concreto, come nel caso in cui ad esempio il lavoratore possa contare comunque su fonti di reddito alternative idonee ad assicurargli la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa.

Nella fattispecie che ci occupa, alla luce delle risultanze documentali, non può negarsi che l'interruzione degli emolumenti retributivi è destinata a creare uno stato di disagio economico che si aggrava ogni giorno di più con effetti dirompenti sulla vita di una famiglia strutturata come quella del ricorrente, impedendo di sopperire nell'immediato a quei bisogni quotidiani di primissima necessità il cui mancato soddisfacimento può far varcare la soglia di quella sopravvivenza che può dirsi degna di una comunità civile.



Parte ricorrente ha infatti correttamente allegato e provato la sussistenza di periculum economico in relazione alla circostanza di essere lo stesso unico soggetto nell'ambito familiare percettore di reddito da lavoro dipendente.

Dai certificati dell'Agenzia delle Entrate e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, depositati in questa fase, risulta, infatti, che la moglie del ricorrente nonché i due figli, che risultano ancora a carico dello stesso, sono privi di redditi.

Quanto al fumus boni iuris, lo stesso deve ritenersi sussistente.

In primo luogo è necessaria una breve sintesi dei principi e delle norme che regolano la materia della dirigenza sanitaria.

In questa materia rilevano in particolare gli artt. 15, 15-bis, 15-ter, 15-septies e 17-bis del d. lgs. n. 502 del 1992.

Premesso che – secondo l'art. 15, co. 2 – la dirigenza sanitaria è disciplinata dal d. lgs. n. 165 del 2001 salvo quanto previsto dal d. lgs. n. 502 (che si configura, quindi, come disciplina speciale rispetto a quella generale del d. lgs. n. 165), è possibile distinguere tre diverse tipologie di incarichi di direzione in senso proprio: a) quelli di direzione di strutture semplici (art. 15, co. 4); b) quelli di direzione di struttura complessa (art. 15, co. 6); c) quelli di direzione di dipartimento (art. 17-bis) che, peraltro, rappresentano un semplice incarico aggiuntivo conferito ad uno dei dirigenti delle strutture complesse aggregate nel dipartimento di cui volta per volta si tratta.

Per quelli di cui alla lettera a) l'art. 15-ter, co. 1, stabilisce espressamente che sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico (salvi i casi di revoca anticipata) e il trattamento economico. Un'analoga previsione non è ripetuta espressamente per gli incarichi di direzione di struttura complessa; tuttavia in giurisprudenza si ritiene che anche rispetto ad essi quegli elementi del rapporto siano determinati da un contratto di incarico (del resto il d. lgs. n. 502 non dispone che siano stabiliti nel provvedimento del direttore generale e la contrattazione collettiva contempla espressamente la stipulazione di un contratto individuale che deve disciplinare durata, trattamento economico, oggetto ed obiettivi da conseguire).



Vi è inoltre la possibilità nel settore della dirigenza sanitaria di utilizzare l'art. 15 scot'es per il conferimento di determinati incarichi dirigenziali.

Tale articolo prevede che :1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed entità pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo;2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, a esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.; 3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale; 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio; 5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari; 5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende



sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 727. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.ertanto, se - da un lato - anche il conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria si articola in un atto unilaterale della parte datoriale che individua il dirigente destinatario dell'incarico al quale segue un contratto, dall'altro lato, però, a differenza di quanto si riscontra nella dirigenza statale, alla fonte negoziale è demandata la determinazione, oltre che del trattamento economico, anche di tutti gli altri elementi caratterizzanti l'incarico (durata, oggetto, obiettivi).

Ulteriore motivo di particolarità del conferimento degli incarichi di livello dirigenziale rispetto al modello ministeriale "puro" sta nel fatto che, a monte dei conferimenti degli incarichi di dirigenza sanitaria vi è un "atto aziendale di diritto privato" che disciplina la "organizzazione ed il funzionamento" della ASL ed individua le strutture operative (cotte di autonomia gestionale o tecnico-professionale (art. 3, co. 1-bis, d. lgs. n. 501 del 1992) e, in particolare, il numero degli incarichi dirigenziali e delle strutture (art. 1, ter. co. 1); nelle ASL, quindi, anche l'atto di macro organizzazione presupposto di quelli di attribuzione dei singoli incarichi dirigenziali ha natura di atto privatistico.

Ne consegue che il piano sul quale si pongono le controversie in tema di incarichi di dirigenza sanitaria è integralmente privatistico. Non può aver spazio, quindi, l'istituto della disapplicazione dell'atto di macro organizzazione la cui validità potrà comunque co-



stituire oggetto di valutazione da parte del giudice del lavoro se la parte interessata dovesse dedurre un vizio dell'incarico dirigenziale in quanto conferito in attuazione di un atto di organizzazione a sua volta illegittimo. La validità di quest'ultimo non andrà vagliata pertanto sulla base dei principi che regolano i provvedimenti amministrativi.

Per quanto concerne più specificatamente i vizi propri della fase di conferimento, occorre precisare che è sicuramente motivo di illegittimità la violazione delle disposizioni dei contratti collettivi in materia, non potendosi ritenere che quelle disposizioni, in virtù del generale richiamo al d. lgs. n. 165 operato dall'art. 15, co. 2, d. lgs. n. 502, abbiano ora perduto efficacia (ai sensi dell'art. 19, co. 12-bis). Infatti, ricordato che il citato co. 2 dell'art. 15 fa salve le diverse disposizioni del d. lgs. n. 502, si deve considerare che il successivo art. 15-ter contiene una esaustiva disciplina del conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria: esso, al co. 1, richiama solamente il primo comma dell'art. 19 d. lgs. n. 165 ed esclusivamente per gli incarichi diversi da quelli di direzione di struttura complessa; inoltre stabilisce espressamente che il contratto di incarico deve rispettare i parametri indicati dal contratto collettivo nazionale. Inoltre l'art. 15, al co. 1, attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di dettare i criteri generali per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali. E' evidente, dunque, l'inconciliabilità del co. 12-bis dell'art. 19 d. lgs. n. 165 con le disposizioni del d. lgs. n. 502 ora richiamate: ne discende la sua inapplicabilità al settore della dirigenza sanitaria.

Per quel che concerne, invece, il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, occorre tener conto del fatto che esso si articola in due fasi: quella della selezione di una rosa di idonei da parte di una Commissione "tecnica" e quella della scelta, all'interno della rosa degli idonei, da parte del direttore generale (art. 15-ter, co. 2); l'analisi della tutela giudiziale deve dunque distinguere tra vizi della prima e vizi della seconda.

Riguardo la procedura di selezione degli idonei, essa è regolata dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 (richiamato dall'art. 15-bis, co. 7, d. lgs. n. 502 del 1992) che, tra l'altro, all'art. 5 fissa i requisiti che debbono essere posseduti dall'aspirante agli incarichi di direzione di struttura complessa e, all'art. 8, stabilisce che la valutazione della Commissione si basa su un colloquio con i candidati e sul loro curriculum professionale e detta una serie di prescrizioni al riguardo.



Occorre distinguere tra vizi consistenti in violazione delle disposizioni inderogabili in tema di requisiti per l'accesso alla procedura o in materia di svolgimento della procedura medesima e comportamento scorretto ex art. 1337 c.c. in sede di trattative. I primi determinano la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di incarico e, ai sensi dell'art. 1421 c.c., possono essere fatti valere da tutti i candidati giudicati idonei. Il secondo non è fonte di invalidità del contratto eventualmente concluso dall'ente e l'idoneo non prescelto può aspirare esclusivamente al risarcimento del c.d. interesse negativo.

L'art. 15 ter disciplina gli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura prevedendo che :1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette , con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni: 2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. La commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e



dei contratti collettivi nazionali di lavoro: 4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo: 5. Il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa: alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, comma primo, del codice civile.

In particolare, nella fattispecie che ci occupa parte ricorrente dopo essere stata destinataria di modifica del contratto avvenuta in data 27.12.2007 ove venivano pattuiti ulteriori obiettivi e ove vi era stata la previsione quinquennale dell'incarico dirigenziale affidato, con scadenza 26.12.2012, risultava destinatario di successiva delibera del commissario straordinario che sospendeva l'efficacia, con decorrenza 27.2.2008, di quanto disposto dalla delibera n. 556 del 2007.

Successivamente con delibera 109 del 2008 veniva disposta la proroga al 31.12.2008 del contratto sottoscritto in data 24.3.2006 e scadente il 15.4.2008. Inoltre con delibera n. 664 del 22.12.2008, il D.G. dell'ASL NA4 confermava fino al 31.12.2009 la sospensione dell'efficacia della delibera della commissione straordinaria n. 858 del 25.6.2007. con delibera del commissario straordinario del 30.12.2009 veniva disposta fino al 31.1.2010 la sospensione dell'efficacia della delibera n. 858 del 25.6.2007

Parte ricorrente esponeva che a seguito della decadenza per il decorso del termine stabilito dal provvedimento di sospensione dell'Atto aziendale e della reviviscenza del contratto del 27.12.2007 continuava a svolgere la propria prestazione in favore dell'ASL NA 3 SUD quale responsabile dell'UOC Gestione e Ottimizzazione Patrimonio per tutto l'anno 2010

Esponava inoltre che il nuovo commissario straordinario, subentrato nel maggio 2010, assegnava al ricorrente, quale responsabile dell'UOC Gestione e Ottimizzazione Patrimonio, gli obiettivi prestazionali riguardanti tutti i responsabili di struttura complessa afferenti l'ASL approvati con delibera n. 909 del 29.7.2010 e che con delibera del 23.11.2010, comunicata con nota del 25.11.2010, veniva disposta la cessazione dall'incarico ex art. 15 septies D.Lgs 502/1992 assegnato al ricorrente con contratto del 27.12.2007 avente durata quinquennale.



La fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale appare anomala sotto diversi punti di vista.

Nonostante l'ASL resistente abbia con diverse delibere depositate agli atti più volte sospeso l'efficacia della delibera del 24.6.2007, trasfusa nel contratto a tempo determinato concluso con parte ricorrente, del dicembre 2007, tuttavia ha continuato ad avvalersi, con una serie di proroghe (unilaterali) dei contratti precedentemente stipulati e scaduti, dell'opera del ricorrente come responsabile del servizio Gestione e Ottimizzazione del Patrimonio, di fatto continuando ad utilizzarne l'opera, nonostante anche la sospensione da parte della Regione Campania già nel febbraio 2008 della revisione dell'Atto aziendale operata con delibera n. 858/2007, recedendo poi, ingiustificatamente, per le ragioni che saranno appresso indicate, dal contratto con il ricorrente solo in data 26.11.2010. Tanto risulta confermato sia dalla memoria di parte resistente che dall'attestato di servizio dell'ing. Procentese depositato agli atti.

Va osservato che alla luce delle argomentazioni giuridiche sopra richiamate parte resistente in alcun modo avrebbe potuto intervenire, successivamente e unilateralmente su di un contratto stipulato tra le parti in data 27.12.2007 ed avente naturale scadenza al 26.12.2012.

Si osserva infatti che già il provvedimento di conferimento dell'incarico - ma tanto vale anche per il provvedimento, nel caso di specie trasfuso in un contratto, di modifica del precedente contratto dirigenziale - è idoneo a costituire, in capo al dirigente designato, il diritto soggettivo a svolgere l'incarico medesimo e, se si vuole, a stipulare il contratto accessorio relativo al trattamento economico.

In particolare, si deve precisare che le ipotesi di revoca dell'incarico o di recesso dal contratto sono solo quelle elencate nell'art. 15 ter del D.L.vo 502/1992 a cui possono unicamente aggiungersi quelle individuate dal CCNL o dalla stessa regolamentazione pattizia: "gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore



generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro"

L'ASL, pertanto, non avrebbe potuto apportare unilateralmente modifiche all'incarico dirigenziale nel corso della sua durata. Ciò in quanto il conferimento dell'incarico non si riduce ad un atto unilaterale dell'Azienda, essendo richiesta comunque la definizione pattizia, tra l'altro, della durata e dell'oggetto, con la conseguenza che una modifica di simili elementi può essere disposta solamente di comune accordo.

Quanto alla revoca anticipata dell'incarico anch'essa non può avere altra natura che quella di atto negoziale, destinata com'è ad incidere su un altro, precedente, atto avente la medesima natura. Gli unici casi in cui la ASL può revocare anticipatamente l'incarico legittimamente conferito sono elencati nell'art. 15-ter, co. 3, che, peraltro, autorizza espressamente la contrattazione collettiva ad integrare le cause di revoca da esso contemplate.

La giurisprudenza ha quindi escluso la possibilità per l'Azienda di ricorrere agli strumenti generali dell'autotutela amministrativa, proprio perché non si è in presenza di modelli autoritativi e provvedimentali.

Nel caso di specie inoltre la delibera che assume di poter incidere unilateralmente sul contenuto del contratto propone la cessazione dall'incarico per il ricorrente "perché non sussistono le condizioni di opportunità e di legittimità per consentire la prosecuzione dello stesso" paventando da una parte una sorta di nullità del contratto per inosservanza di norme imperative, senza considerare dall'altra che i termini le condizioni e la stessa opportunità dell'incarico conferito avrebbero nuovamente potuto essere valutati solo alla naturale scadenza dello stesso e pertanto non prima del dicembre 2012.

Nella stessa memoria di costituzione, in relazione all'incarico dirigenziale disposto con delibera n. 555 del 2007, l'ASL, senza alcuna affermazione esplicita in ordine all'inosservanza di norme imperative, con un riferimento generico ad un difetto di motivazione, alla mancanza della connotazione di straordinarietà, alla mancanza di una idonea pubblicità alla procedura di conferimento taccia di illegittimità il contratto stipulato con il ricorrente.

Pur paventando dei vizi puramente formali della delibera autorizzativa dell'incarico, e a prescindere dalla possibilità di una valutazione "ora per allora" della necessità di fare



ricorso allo strumento di cui all'art. 15 septies D.L.vo. 502 del 1992, previsto dalla legge come strumento legittimamente utilizzabile nella dirigenza sanitaria, parte resistente non indica quali fossero state le procedure omesse ovvero quali i dirigenti che, in precedenza all'epoca del conferimento dell'incarico ex art. 15 septies, avrebbero potuto essere utilizzati in luogo del ricorrente, non consentendo pertanto a questo Tribunale di poter eventualmente vagliare i vizi della procedura che avrebbero potuto poi estendersi, ove avessero potuto essere intesi come violazione di norme imperative, al sottostante contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 15 septies indicate.

E del resto la stessa legge regionale richiamata da parte resistente all'art. 4 esplicita sì il divieto di rinnovare qualsiasi forma di consulenza o incarico professionale nell'ottica del contenimento della spesa, facendo appunto riferimento al rinnovo, pertanto, di contratti scaduti, non certamente, come nel caso di specie, in relazione a contratti ancora in essere.

Alla luce delle argomentazioni svolte il contratto intervenuto tra il ricorrente e l'ASL resistente del dicembre 2007 deve ritenersi (nulla di specifico in contrario essendo stato dedotto) pienamente valido ed efficace tra le parti fino alla sua naturale scadenza prevista espressamente dallo stesso, non sussistendo nel caso di specie alcuno dei presupposti richiesti dalla legge per la revoca dell'incarico o per il recesso unilaterale.

Il reclamo va pertanto accolto e, in disapplicazione della delibera del commissario straordinario del 25.11.2010 n. 27195, parte resistente va condannata alla reintegra del ricorrente nella posizione di responsabile della struttura complessa allo stesso affidata con incarico dirigenziale trasfuso nel contratto del 27.12.2006 con scadenza 26.12.2012.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.T.M.

visti gli artt.669 terdecies c.p.c..

accoglie il reclamo e per l'effetto condanna l'ASL NA 3 SUD alla reintegra del ricorrente nella posizione di responsabile della struttura complessa allo stesso affidata con incarico dirigenziale trasfuso nel contratto del 27.12.2006 con scadenza 26.12.2012

Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa come per legge

Si comunichi

Nola 30 GIU 2011

Il Presidente

Dott.ssa Marisa Barbato

*Marisa Barbato*

Il giudice relatore

Dott.ssa Simona D'Auria

*Simona D'Auria*

TRIBUNALE DI NOLA - Sezione Lavoro  
Depositata in Cancelleria

L. 30 GIU 2011

IL P.U.

IL CANCELLIERE **CI**  
Elisa D'Amore

IL CANCELLIERE **CI**  
Elisa D'Amore

*Elisa D'Amore*

## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Sandro Acquaviva, nell'interesse dell'Ing. Pasquale Procentese, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia, ho notificato la su estesa Ordinanza n. 214 del 30.06.2011 di accoglimento del Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. di R.G. n. 1925/2011, munita di formula esecutiva a far data dal 07.07.2011 a:

- L'ASL NA 3 Sud, già A.S.L. NA 4, in persona del Commissario Straordinario legale rapp.te p.t., dott. Vittorio Russo, con sede in Castellammare di Stabia alla Via A. De Gasperi n. 167. *ed in veste di  
consiglio d'amministrazione*

**A mani dell'impiegato addetto alla  
ricezione Atti - per tale qualificatosi**

**su Beato Nunzi**

*11/7/2011*

UNEP C.m.mare  
II Funzionario  
Dr. BROEGG LUCIANO





Comuni e a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano ri-  
 chiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente  
 Decreto, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli  
 Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano  
 legalmente richiesti.


La presente copia conforme al suo originale ed in forma  
 esecutiva si rilascia a richiesta del sig avv. S. Acquariva

per Valmoron  
 in data 11/12/2011

IL CANCELLIERE **CI**  
~~TE CARROZZI~~  
 Elisa D'Amora

La presente copia composta da N. 14 fogli è conforme  
 all'originale esecutivo rilasciato in data 11/12/2011

in data 11/12/2011



Il Direttore di Cancelleria

~~IL CANCELLIERE~~  
 Elisa D'Amora

*[Handwritten signature]*

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott. Marco Tullio)

### TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 28570 in data 05 06 2011

### TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 05 06 2011 A:**

<input checked="" type="checkbox"/>	SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO	COORD.TO PROGETTI FONDI		
<input checked="" type="checkbox"/>	SUB COMMISSARIO SANITARIO	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO		
	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO PREVENZIONE		
	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE		
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE		
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. AFFARI LEGALI	DISTRETTO N. 48	<b>EX A.S.L. NA 4</b>	
	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 49		
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 50		SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 51		SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 52		
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 53		
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 54	<b>EX A.S.L. NA 5</b>	
	SERV. GEST. TECN. PATR. IMMOB. OSP.	DISTRETTO N. 55		
	SERV. GEST. TECN. PATR. IMMOB. TERR.	DISTRETTO N. 56	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	
	SERV. GEST. TECN. SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA	
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 58		
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 59		
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA'		
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	P.O. CAV. RAFFAELE APICELLA		
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE		
	COORD. TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO		
	COORD. TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA		